

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO Area Organici e Mobilità

peo: <u>usp.av@istruzione.it</u> pec: <u>uspav@postacert.istruzione.it</u>

Ai D. S. di Avellino e Provincia

e p.c. Alle OO.SS. - LORO SEDI

Oggetto: Permessi straordinari di cui all'art.3 del D.P.R. 23/8/88 n°395, riguardante il **diritto allo studio. Anno solare 2026**

Ai sensi delle disposizioni per l'attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell'art.3 del D.P.R. n°395/88, si rammenta che il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed ATA che intenda fruirne, per l'anno solare 2026, è fissato, a pena di decadenza, al 15.11.2025

Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo della scuola **entro e non oltre il 15.11.2025 inviandole via mail a usp.av@istruzione.it** o **uspav@postacert.istruzione.it** e dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati all'art.5 del C.C.D.R. del 18.10.2017.

Qualora l'ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall'art. 6 del C.C.D.R. del 18.10.2017, avvenga **dopo il 15.11.2025** il personale interessato può produrre l'istanza per fruire dei permessi in argomento **entro e non oltre cinque giorni dalla stipula del contratto e comunque non oltre il 20.12.2025.** Tali istanze saranno accolte in subordine a quelle presentate entro il 15.11.2025 e nel limite del contingente determinato.

Si rammenta che l'istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei confronti del personale con Incarico a Tempo Determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30.06.2026) ovvero fino al termine dell'anno scolastico (31.08.2026).

A tal proposito si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di non inviare a questo ufficio istanze di personale a tempo determinato che non si trovi nella suddetta condizione.

Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato dopo il 15 novembre 2025 potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto.

In tali casi le istanze, unitamente a copia del contratto di lavoro, dovranno essere trasmesse all'indirizzo sopra indicato. Si precisa che i docenti e il personale ATA assunti a tempo determinato **dopo il 15 novembre in ogni caso** dovranno essere titolari di un contratto fino **al 30.06.2026 ovvero fino al 31.08.2026.**

Le istanze potranno essere altresì accolte, in subordine a quelle presentate nei tempi stabiliti.

Gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento o dei percorsi formativi previsti dal DPCM del 4 agosto 2023 (abilitazione 30/36/60 CFU), specificando l'Ente presso cui si seguiranno i corsi.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l'anno di iscrizione al corso e la durata legale dello stesso, di essere in corso o fuori corso e, in tal caso, specificare da quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.

Il personale a tempo indeterminato indicherà l'anzianità complessiva di ruolo mentre il personale a tempo determinato indicherà il numero degli anni di servizio prestati. (N.B. dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO Area Organici e Mobilità

peo: <u>usp.av@istruzione.it</u> pec: <u>uspav@postacert.istruzione.it</u>

A tal fine, si invita a far utilizzare dagli interessati il modello in calce di domanda completo di tutti gli elementi indispensabili per la valutazione delle istanze da parte degli uffici competenti.

Si richiama l'attenzione in particolare su quanto previsto dall'art.6 del citato C.C.D.R. del 18.10.2017 relativamente agli studenti fuori corso e si ribadisce che possono essere eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori corso per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea e che abbiano superato almeno un esame nell'anno solare in corso all'atto dell'istanza (anno solare 2025, entro il 15.11.2025, data di scadenza dei termini di presentazione).

Gli interessati che si trovino nella suddetta condizione dovranno pertanto obbligatoriamente allegare il certificato di immatricolazione e produrre autocertificazione di aver superato almeno un esame nell'anno solare 2025 (entro il 15.11.2025) indicando la denominazione e la data dell'esame.

A tal fine il personale interessato dovrà utilizzare anche il modello di autocertificazione trasmesso unitamente al modello di istanza predisposto da questo Ufficio.

Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere debitamente certificate al Dirigente Scolastico.

Si precisa che la sentenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 25038 dell'11 settembre 2025) a cui si rimanda, ha stabilito che la concessione di permessi retribuiti (150 ore) per motivi di studio può essere limitata nel caso in cui il dipendente frequenti un'Università telematica, in quanto le lezioni on-line possono essere seguite in orari flessibili, anche al di fuori dell'orario lavorativo. Pertanto, il diritto ai permessi studio sussiste solo se il lavoratore prova che le lezioni on-line si svolgono in orari coincidenti con quelli di servizio.

A norma delle disposizioni, sopra richiamate, tenute presenti le dotazioni organiche provinciali di fatto del personale Docente, Educativo ed ATA, riferito all'anno scolastico 2025/26, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per l'anno solare 2026 è determinato in misura pari al 3% delle dotazioni.

Verificata la compatibilità numerica dei permessi concedibili in relazione al tetto massimo, salva l'esclusione diretta delle istanze manifestamente infondate, il cui numero potrebbe ridurre la possibilità di concedere ulteriori permessi a quanti ne abbiano fatto richiesta, questo Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degli aventi diritto nonché degli esclusi.

Qualora il numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili, questo Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria provinciale secondo i parametri previsti dalla normativa.

A norma dell'art. 6 del C.C.D.R. DEL 18.10.2017, così come integrato dal **C.C.D.R. del 22 dicembre 2023**, i Dirigenti degli uffici di ambito territoriale, ricevute le domande, redigono le graduatorie dei richiedenti distinte secondo i seguenti criteri e parametri, indicati in ordine di priorità:

- 1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione su posto di sostegno;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di abilitazione all'insegnamento, di riconversione professionale, di specializzazione all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, compresi i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di 60/30/36 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023;
- 3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio d'istruzione secondaria di II grado, di un diploma di laurea o titolo equipollente, triennale o specialistica conseguito nelle università statali o legalmente riconosciute e nelle istituzioni del sistema AFAM;
- 4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO Area Organici e Mobilità

peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it

- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o corsi indicati dagli artt. 4, 6, 8 della legge 341 del 1990;
- 6. anzianità di ruolo;
- 7. anni di servizio complessivamente prestati;
- 8. età con priorità ai più anziani.

A parità di condizione verranno ammessi al beneficio, i soggetti che non hanno mai usufruito dei permessi.

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n°275/99 e dell'art.7 del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.

Per il personale a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2026 o fino al 31 agosto 2026, il monte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue.

Al personale in part-time, ai docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore e al personale con contratto a tempo determinato le ore saranno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.

Il beneficiario dei permessi dovrà esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all'iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.

In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con l'obbligo delle SS. LL. di provvedere al recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria sono ammessi reclami per errori materiali.

Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Il Dirigente Fiorella Pagliuca

Funz.Amm. Riccardo Cianciulli